



# Comune di Soresina

Provincia di Cremona

P.za Marconi 7 - 26015 Soresina

Prot. n. 5226  
Soresina, 31.03.2015

## Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute

### IL SINDACO DI SORESINA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 611, legge 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", "fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
  - b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;*

- ai sensi dell’art. 1, comma 612, legge 23.12.2014, n. 190, “i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”;
- sempre in forza del predetto art. 1, comma 612, legge 190/2014, “tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata”;
- ancora in forza del precitato art. 1, comma 612, legge 190/2014, “entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata”;
- di nuovo, ai sensi dell’art. 1, comma 612, legge 190/2014, “la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- ai sensi dell’art. 3, comma 27, legge 24.12.2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”, posto che lo stesso art. 3, comma 27, legge 244/2007, dispone che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25,*



*del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";*

- *ai sensi dell'art. 3, comma 28, legge 244/2007, "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti", nonché che ai sensi del successivo comma 29, del medesimo art. 3, legge 244/2007 "entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27";*
- *ai sensi dell'art. 1, comma 569, legge 27.12.2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2014)", "il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile";*
- *ai sensi dell'art. 1, comma 568-bis, legge 147/2013, "Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:*
  - a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;*

b) *all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi*";

- *ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 4.7.2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge 4.8.2006, n. 248, "al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale", mentre in virtù del successivo comma 2 "le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1";*
- *ai sensi dell'art. 13, comma 3, del predetto D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, "al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite", posto che "a tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma"*



- ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 18-10-2012, n. 179 (recante *“ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*), convertito in legge 17.12.2012, n. 221 e ss.mm.ii., *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*
- ai sensi del predetto art. 34, comma 21, Decreto cit., *“gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”*, mentre *“per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”*
- ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, D.L. 13.8.2011 ( recante *“ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”*), convertito in legge 14.9.2011, n. 148 e ss.mm.ii., *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di*

*ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”;*

▪ Premesso che:

il Comune di Soresina ritiene indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) Aspm Soresina Servizi S.r.l.;
- 2) Aspm Servizi Ambientali S.r.l.;
- 3) Aspm Commerciale S.r.l.

▪ Evidenziato che:

il Comune ha già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19 novembre 2013 l'avvio del processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie che ha portato alla fusione per incorporazione di Soresina Reti e Impianti S.r.l. (incorporata) in ASPM Soresina Servizi S.r.l. (incorporante), il cui perfezionamento ha condotto a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella Relazione allegata.

La delibera sopra richiamata prevedeva altresì la reinternalizzazione in capo al Comune dei servizi strumentali gestiti da Soresina Reti e Impianti S.r.l. (illuminazione pubblica, verde e arredo urbano, lampade votive e impianti semaforici) nonché l'avvio di una fase di approfondimento ed analisi della possibile operazione di cessione di una quota di minoranza di Aspm Soresina Servizi S.r.l. ad un socio privato.

Inoltre, per tutte le società partecipate di cui alla Relazione allegata, il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria,



proporrà nelle appropriate sedi che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

Si precisa inoltre che il Comune detiene una partecipazione nel Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico (C.I.S.E.), attualmente in fase di liquidazione per effetto della deliberazione dell'assemblea dei soci del 28 febbraio 2014.

In esito all'ormai prossimo completamento del processo di liquidazione del C.I.S.E., il numero complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Soresina in organismi, anche non societari, risulterà quindi ulteriormente ridotto.



Il Sindaco  
p.i. Diego Vairani

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diego Vairani", written over the printed name.

Allegato: Relazione

## RELAZIONE

Le società in cui il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) Aspm Soresina Servizi S.r.l.;
- 2) Aspm Servizi Ambientali S.r.l.;
- 3) Aspm Commerciale S.r.l.

### 1) Aspm Soresina Servizi S.r.l.

E' una società a capitale interamente pubblico con partecipazione totalitaria del Comune di Soresina che, nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate avviato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19 novembre 2013, ha incorporato Soresina Reti e Impianti S.r.l. in esito ad un'operazione societaria straordinaria di fusione per incorporazione.

La società attualmente, risulta concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e affidataria del servizio di distribuzione gas, del servizio di illuminazione pubblica, del servizio aree verdi e arredo urbano, del servizio lampade votive e del servizio impianti semaforici; inoltre è proprietaria delle reti, degli impianti e degli altri impianti funzionali all'erogazione dei seguenti servizi: distribuzione gas, distribuzione energia elettrica e servizio idrico integrato.

Il predetto piano di razionalizzazione, tuttavia, prevede la retrocessione in capo al Comune dei servizi di illuminazione pubblica, aree verdi e arredo urbano, lampade votive e impianti semaforici.

Inoltre, la proprietà dei beni e degli impianti relativi al servizio idrico integrato sarà ceduta a Padania Acque Gestioni S.p.A., individuato quale gestore unico del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona con delibera dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 12 dell'8 agosto 2014.

La Società ha un capitale sociale di Euro 400.000,00 e ha fatturato nell'anno 2014 un importo pari a Euro 9.244.894,00

La Società, inoltre, detiene il 68,34 % di Aspm Servizi Ambientali S.r.l. e il 100% di Aspm Commerciale S.r.l.

#### - Indispensabilità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente.

La Società gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica e pertanto risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

#### - Rapporto tra il numero di amministratori e quello dei dipendenti.

Il numero degli amministratori della Società (1) è inferiore rispetto a quello dei dipendenti (22).

#### - Possibilità di aggregazione con altre società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.



Nell'ambito del programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Soresina approvato con delibera di C.C. n. 63 del 19 novembre 2013, il Comune di Soresina ha già concluso un'operazione di aggregazione tra le due società partecipate operanti nel settore dei servizi pubblici locali tramite la fusione per incorporazione di Soresina Reti Impianti S.r.l. (incorporata) in ASPM Soresina Servizi s.r.l. (incorporante). In esecuzione della predetta delibera, il Comune valuterà le necessarie attività di approfondimento per l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica avente per oggetto la parziale privatizzazione della società ASPM Soresina Servizi S.r.l. ovvero la cessione di una partecipazione di minoranza fino al 49% del capitale sociale della stessa. In attuazione della delibera sopra richiamata, peraltro, il Comune come sopra ricordato provvederà alla reinternalizzazione dei servizi strumentali.

#### - Contenimento dei costi di funzionamento.

Il perfezionamento della richiamata operazione di fusione per incorporazione ha consentito di ridurre i costi di gestione nella misura indicata negli atti di fusione e quantificabile in € 60.000,00.

In particolare, la fusione ha naturalmente condotto all'eliminazione dell'organo amministrativo della società incorporata Soresina Reti Impianti S.r.l.

Inoltre, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 135, si è provveduto alla nomina di un amministratore unico per ASPM Soresina Servizi S.r.l. , ottenendo ulteriori risparmi economici.

In ogni caso, il Comune di Soresina, in qualità di socio unico di Aspm Soresina Servizi S.r.l., valuterà:

- a) ulteriori azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo;
- b) ulteriori azioni di contenimento dei costi di funzionamento della struttura aziendale.

## **2) Aspm Servizi Ambientali S.r.l.**

E' una società partecipata indirettamente dal Comune di Soresina, per il tramite di Aspm Soresina Servizi S.r.l., e da altri Comuni della provincia di Cremona. Più precisamente, il capitale sociale di Euro 60.000,00 è ripartito come segue:

- ASPM Soresina Servizi S.r.l.	68,34%
- Acquanegra Cremonese	1,25%
- Cappella Cantone	3,33%
- Castelvisconti	2,50%
- Corte de' Cortesi con Cignone	2,50%
- Crotta d'Adda	1,25%
- Grumello Cremonese ed Uniti	3,75%
- Robecco d'Oglio	3,75%
- San Bassano	3,33%

- Sesto ed Uniti 6,25%
- Spinadesco 3,75%.

La Società eroga il servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune di Soresina e degli altri Comuni Soci e nel 2014 ha registrato un fatturato pari a Euro 2.356.821,00.

Il Comune di Soresina ha avviato il percorso che condurrà alla retrocessione al Comune stesso della partecipazione in ASPM Soresina Servizi Ambientali detenuta da ASPM Soresina Servizi S.r.l. In esito al completamento della predetta operazione, il Comune di Soresina deterrà direttamente una quota pari al 68,34% di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

- Indispensabilità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente.

La Società gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica e pertanto risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- Rapporto tra il numero di amministratori e quello dei dipendenti.

La società ha un numero di amministratori (3) inferiore a quello dei dipendenti (17).

- Possibilità di aggregazione con altre società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

Trattandosi di società partecipata da diversi Comuni, l'individuazione e l'avvio di possibili percorsi di aggregazione con altre società pubbliche operative nel ciclo dei rifiuti nel territorio del cremonese prescinde dalle competenze istituzionali del Comune di Soresina singolarmente considerato.

In ogni caso, si è in attesa di verificare gli sviluppi dell'eventuale individuazione e strutturazione dell'ambito territoriale ottimale afferente il ciclo dei rifiuti da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.1, c. 609 Legge dell'art. 3bis del d.l. n. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. in l. 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.

- Contenimento dei costi di funzionamento.

In linea con le previsioni dell'art. 4, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 729, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio di Amministrazione di ASPM Soresina Servizi Ambientali S.r.l. risulta composto dal Presidente e da due consiglieri, per un totale di tre membri.

consiglieri diversi dal Presidente sono dipendenti comunali e pertanto, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 725 e 728 della citata l. n. 296/2006 e s.m.i., non percepiscono alcun compenso.

In tale quadro, il Comune di Soresina, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie:

- a) azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo;
- b) azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

### 3) Aspm Commerciale S.r.l.



E' una società indirettamente partecipata dal Comune di Soresina, il quale detiene tramite Aspm Soresina Servizi S.r.l. il 100% del capitale sociale (pari a Euro 15.000,00).

La Società opera nel settore della vendita di energia elettrica e gas metano e nel 2014 ha registrato un fatturato pari a Euro 6.379.226,00.

- Indispensabilità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente.

Aspm Commerciale S.r.l. è partecipata indirettamente dal Comune di Soresina, per il tramite di ASPM Soresina Servizi S.r.l., e pertanto non è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al momento, il mantenimento della partecipazione nella Società, in considerazione dei rilevanti positivi flussi di cassa da essa registrati, viene ritenuta indispensabile dal Comune per il consolidamento del programma di razionalizzazione delle società partecipate avviato con la richiamata delibera C.C. n. 63/2013.

- Rapporto tra numero di amministratori e numero di dipendenti.

Il numero degli amministratori della Società (1) è inferiore al numero dei dipendenti (2,5).

- Sovrapposizione e/o analogia con attività svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

La Società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

- Contenimento dei costi di funzionamento.

Nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 135, al fine di contenere gli oneri economici riferibili agli organi di amministrazione, la Società è stata dotata di un amministratore unico.

In ogni caso, il Comune di Soresina, in qualità di socio unico di Aspm Soresina Servizi S.r.l., valuterà ulteriori azioni di contenimento:

- a) degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo;
- b) dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.



Il Sindaco  
p.i. Diego Vairani  
*Diego Vairani*

